

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MUCCIARONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LUCARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) LAMANDINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANLUCA MUCCIARONE

Seduta del 27/09/2022

FATTO

Con ricorso del 1 marzo 2022 l'istante ha rappresentato che nel 2019 ha stipulato con l'intermediario Alfa un contratto di convenzionamento per servizi POS, autorizzando in favore di detto intermediario l'addebito diretto sul conto corrente in essere presso l'intermediario convenuto.

Nel 2020 l'intermediario Alfa ha avviato nei suoi confronti una procedura di *charge back*, chiedendo al ricorrente il rimborso di circa 53.000 euro per ottantadue operazioni disposte in suo favore con carta di credito disconosciute dal titolare.

A fronte del rifiuto opposto dal ricorrente, l'8 agosto 2020 Alfa è receduta dal contratto.

Il 7 settembre 2020 il cliente ha revocato all'intermediario convenuto l'autorizzazione all'addebito diretto in favore di Alfa.

Nondimeno il 17 settembre 2021 l'intermediario convenuto ha eseguito un addebito diretto di euro 47.457,10 sul c/c della ricorrente a favore di Alfa.

La cliente ha contestato l'addebito; nessuna risposta; il 13 ottobre 2021 ha proposto nuovo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

reclamo e, oltre a reiterare la richiesta di storno, ha domandato, ai sensi dell'articolo 119, comma 4, T.U.B., copia dei "giustificativi" dell'addebito in questione. Di nuovo nessun riscontro.

Con il ricorso ha domandato l'accertamento del diritto al rimborso della somma addebitatagli con interessi dal giorno dell'addebito e del diritto alla consegna della documentazione richiesta.

Con controdeduzioni dell'8 aprile l'intermediario ha opposto la inammissibilità del ricorso nella parte concernente il diritto a copia della documentazione.

Quanto alla domanda concernente il rimborso, ne ha chiesto il rigetto osservando che l'addebito trova fondamento nel contratto di convenzionamento tra la ricorrente ed Alfa, secondo cui sarebbe l'esercente a dover sopportare il costo delle transazioni eseguite a mezzo di carte di pagamento una volta accertata la mancata autorizzazione da parte dei titolari delle carte. L'eventuale decisione del Collegio che dovesse dichiarare illegittimo l'addebito comporterebbe un ingiustificato arricchimento della ricorrente.

Il ricorrente ha presentato repliche, controrepliche l'intermediario.

DIRITTO

Nella parte concernente la consegna della documentazione, il ricorso è inammissibile non essendo stato preceduto da reclamo (Regolamento ABF, sez. VI, § 1), non potendo configurarsi tale la prima richiesta della documentazione all'intermediario, la stessa non configurando contestazione di un comportamento dell'intermediario (Regolamento ABF, sez. I, § 3).

Nella parte concernente il rimborso dell'addebito, il ricorso è invece fondato. E' agli atti la comunicazione del ricorrente all'intermediario resistente della revoca dell'autorizzazione all'addebito diretto in favore di Alfa: comunicazione del 7 settembre 2020. Da tale momento l'intermediario convenuto non poteva più dar corso ad alcun addebito diretto a favore di Alfa (articolo 11 d.lgs. n. 11/2010). Pure sono agli atti estratto conto e contabile che documentano che l'addebito diretto a carico del cliente e a favore di Alfa è del 17 settembre 2021. L'addebito non era dunque più autorizzato e pertanto l'intermediario deve rimborsare il ricorrente del relativo importo: arrotondato a 47.457 euro (Regolamento ABF, pag. 25, nota 3).

Gli interessi nella misura legale sono dovuti dal reclamo (ABF Coordinamento, n. 5304/2013).

Resta naturalmente impregiudicato il diritto dell'intermediario all'indennizzo per ingiustificato arricchimento ove ne siano provati tutti i presupposti.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 47.457,00 (quarantasettemilaquattrocentocinquantesette) oltre interessi legali dal



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

reclamo al saldo. Inammissibile per il resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARCELLO MARINARI